

Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (controprogetto indiretto)

Tavola sinottica

Articolo	Diritto vigente	Avamprogetto
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)		
Art. 21^{bis} cpv. 3	³ Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.	³ Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti con i quali è stata stipulata una convenzione nell'ambito di tale procedura.
Art. 21^{quater} cpv. 2	² Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a–c.	<i>Abrogato</i>
Art. 21^{quinqies} <i>(nuovo)</i>		Consultazione del calcolo dei prezzi Nell'ambito delle trattative, i fornitori di prestazioni devono consentire all'UFAS e ai servizi da esso incaricati di concludere le convenzioni tariffali di cui all'articolo 21 ^{quater} capoverso 1 lettera b di consultare il calcolo dei prezzi.
Art. 21^{sexies} <i>(nuovo)</i>		Ripercussione degli sconti ¹ I fornitori di prestazioni devono ripercuotere gli sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto: a. da altri fornitori di prestazioni cui hanno conferito mandato; b. da persone o imprese che forniscono loro il mezzo ausiliario o parti di esso. ² Se un fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurazione può esigere la restituzione dello sconto.

Art. 42^{quater} cpv. 2	² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza.	<i>Abrogato</i>
Art. 68^{quater}	<p>Progetti pilota</p> <p>¹ Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.</p> <p>² L'UFAS può prorarre per quattro anni al massimo l'autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.</p> <p>³ Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.</p>	<p>Progetti pilota</p> <p>¹ Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge.</p> <p>^{1bis} Al fine di promuovere una condotta di vita autonoma e responsabile, può avviare o autorizzare progetti pilota che possono derogare agli articoli 42–42^{sexies}.</p> <p>^{1ter} Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.</p> <p>^{1quater} I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico.</p> <p>² L'UFAS può prolungare di quattro anni al massimo i progetti pilota che hanno dato buoni risultati.</p> <p>³ Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.</p>